

# **COMUNE DI ROSATE**

Città Metropolitana di Milano Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

# N° 34 del 01/03/2018

Oggetto: MODIFICA ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE

E LA POLISPORTIVA ROSATESEAA.S.D. PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CALCISTICO LINO DE AMICI VIA LEOPARDI

**ROSATE** 

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di Marzo alle ore 17:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del II Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale II Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: MODIFICA ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E LA POLISPORTIVA ROSATESEAA.S.D. PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CALCISTICO LINO DE AMICI VIA LEOPARDI ROSATE

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamata la deliberazione G.C. n. 113 del 21.12.2017 con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Rosate e l'Associazione Polisportiva Rosatese per l'affidamento in gestione del Centro Sportivo calcistico "Lino de Amici" Via Leopardi per gli anni 2018, 2019, 2020;

Vista la richiesta dell'Associazione Polisportiva Rosatese di modificare l'art. 4 della convenzione suddetta e precisamente di eliminare al 2° capoverso dell'art. 4 la frase evidenziata in neretto: "Gli impianti e i servizi medesimi, con un congruo preavviso e compatibilmente con le iniziative già programmate, potranno essere messe a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di attività scolastiche e dei Centri estivi. In caso di pubblica ed urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del Centro Calcistico senza che il gestore abbia titolo a risarcimento danni."

Considerato che la motivazione di tale modifica è quella dell'impossibilità dell'Associazione di accollarsi le spese di ripristino e rifacimento dei campi di calcio in caso di passaggio di mezzi pesanti di protezione civile, vigili del fuoco, ecc. per calamità naturali o emergenze o pubbliche necessità straordinarie (allestimento di tende, container per sfollati, ecc.);

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere alla modifica della convenzione suddetta;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore n. 3, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1) di modificare l'art. 4 della convenzione tra il Comune di Rosate e la Polisportiva Rosatese A.s.d. ad oggetto l'affidamento gestione del Centro calcistico "Lino de Amici" di Via Leopardi in Rosate, approvata con deliberazione G.C. n. 113 del 21.12.2017, eliminando la frase del 2° capoverso "... senza che il gestore abbia titolo a risarcimento danni", per le motivazioni di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Del Ben Daniele Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



# **COMUNE DI ROSATE**

# Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

PROPOSTA DI GIUNTA N. 38 DEL 28/02/2018

MODIFICA ART. 4 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E LA OGGETTO: POLISPORTIVA ROSATESEAA.S.D. PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CALCISTICO LINO DE AMICI VIA LEOPARDI ROSATE

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

28/02/2018

II Responsabile Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE Città metropolitana di Milano

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ROSATESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CALCISTICO "LINO DE AMICI" VIA LEOPARDI ROSATE.

#### TRA

Il Comune di Rosate – via Vittorio Veneto n° 2 –C.F. 82000610152 - rappresentato dal responsabile del Settore n. 3 Demografico, Tempo Libero, Sport, Servizi scolastici dr.ssa Annalisa Fiori, (in seguito indicato "il concedente"), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21/12/2017 e s.m.i.;

Ε

L'Associazione Polisportiva Rosatese a.s.d. rappresentata dal Presidente sig. Meroni Carlo con sede a Rosate – via Leopardi 3 – P. Iva 11612460151 (in seguito denominata "l'associazione")

#### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Rosate è proprietario del Centro Sportivo Calcistico sito in Via Leopardi (e in seguito denominato Centro calcistico "Lino De Amici");
- la Polisportiva Rosatese ha tra le proprie finalità quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni contemplate nella presente convenzione:

Tutto ciò premesso, tra le parti

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO

Con la presente convenzione, il concedente affida alla associazione Polisportiva Rosatese tutti i servizi di custodia e i servizi tecnico - ausiliari aventi per oggetto la gestione del Centro Calcistico "Lino De Amici" finalizzata alla promozione delle attività sportive di base, amatoriale e agonistiche relative alla pratica del gioco del calcio con una particolare attenzione alle squadre formate da ragazzi, adolescenti e giovani.

#### ART. 2 - DURATA

La durata della gestione è fissata in anni 3 (tre) dal 01/01/2018 al 31.12.2020. La convenzione con la Polisportiva Rosatese non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere concordate tra le parti entro 2 mesi dalla scadenza.

#### ART. 3 - DESCRIZIONE DEL CENTRO CALCISTICO

Il centro calcistico "Lino de Amici" consta, come da planimetria allegata, di:

- n. 1 campo di calcio di dimensioni regolamentari per lo svolgimento di gare sino alla 1<sup>a</sup> categoria, con impianto di illuminazione e tribuna coperta;
- on. 1 campo di calcio di dimensioni regolamentari per lo svolgimento di gare del settore giovanile e sino alla 3 a categoria con impianto di illuminazione;
- o n. 1 plesso spogliatoi composto da n°2 strutture;
- o n. 1 centrale tecnologica;

#### ART. 4 - CRITERI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare durante il corso dell'anno e per tutta la durata della convenzione, a sua cura e carico, gli impianti e i servizi annessi, senza nulla dovere al gestore (salvo consumi e servizi espressamente richiesti) per iniziative e manifestazioni anche extra sportive, dando preavviso di 15 giorni e tenendo conto del calendario degli impegni esistenti. In ogni caso l'uso ordinario degli impianti da parte del Comune non potrà superare le 12 ore settimanali.

Gli impianti e i servizi medesimi, con un congruo preavviso e compatibilmente con le iniziative già programmate, potranno essere messe a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di attività scolastiche e dei Centri Estivi. In caso di pubblica ed urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del Centro Calcistico senza preavviso. L'Amministrazione Comunale potrà direttamente promuovere (previo avviso alla concessionaria di almeno 15 giorni) sotto la propria responsabilità manifestazioni, presso il Centro Calcistico, aventi carattere sportivo-ricreativo-folcloristico.

L'utilizzo del campo di calcio da parte dei singoli cittadini o altre associazioni, sarà concesso direttamente dalla Polisportiva Rosatese dandone comunicazione all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Rosate.

#### ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA ASSOCIAZIONE

#### L' associazione dovrà:

- rispettare, far rispettare, custodire e vigilare le strutture e gli impianti complessivamente considerati, sottoposte alla propria gestione. Essa risponderà, direttamente al Comune di Rosate, per ogni danno derivato o causato da incuria, mancata vigilanza custodia e manutenzione degli impianti e attrezzature date in consegna;
- 2. organizzare a favore della collettività rosatese, almeno n. 2 eventi culturali, sportivi, o ricreativi nel corso dell'anno, con o senza il patrocinio del Comune di Rosate;
- 3. stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese per il corretto funzionamento dell'impianto sportivo quali:
  - o consumi gas metano, energia elettrica, acqua potabile, telefoni;
  - o spese funzionamento rete fognaria e scarichi fognari;
  - o spese per smaltimento rifiuti;
  - o acquisto materiale di pulizia;
  - o spese per manutenzione ordinaria agli impianti e alle strutture;
  - o spese manutenzione aree verdi;
- 4. gestire e mantenere ordinatamente gli impianti e strutture esistenti comprese quelle che verranno eventualmente realizzate dall'Amministrazione Comunale. La Polisportiva Rosatese si impegna a segnalare immediatamente qualsiasi guasto.
- 5. eseguire gli interventi per la sostituzione di parte degli impianti che possono deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal gestore con eventuali addebiti ai diretti responsabili
- utilizzare gli spazi, i locali e le aree del Centro Calcistico secondo quanto predeterminato dall' Amministrazione Comunale. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente assentito per iscritto dal competente Ufficio Comunale.
   In ogni caso è fatto divieto di abitare e risiedere presso i locali e gli spazi del Centro Calcistico.

Si impegna inoltre a svolgere servizi di :

vigilanza e custodia negli orari di apertura del centro per le attività non solo dell' associazione, ma anche per i soggetti autorizzati dal Comune di Rosate. pulizia e manutenzione ordinaria dell'intera struttura sportiva nonché tutti gli oneri da essa derivante

A titolo di esemplificazione:

- manutenzione dei campi di gioco (riseminazione annuale, rifacimento con terra idonea);
- □ tinteggiatura periodica (1 volta ogni 3 anni) delle pareti in muratura interne degli spogliatoi e dei locali ad uso magazzino o segreteria o altro;
- □ gestione e manutenzione ordinaria dell' impianto di riscaldamento, produzione acqua calda;
- gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico esclusa la manutenzione e la sostituzione degli impianti di illuminazione dei campi di gioco ;
- □ manutenzione ordinaria recinzione campo da gioco :
- □ manutenzione ordinaria rete fognaria.

Sono a carico della associazione le spese riferite a materiale quale calcinella, reti, nonché le spese di organizzazione delle attività comprese il materiale e le attrezzature che ad esse occorrono.

#### ART. 6 - ASSICURAZIONI

Il gestore ha l'obbligo di contrarre idonea polizza assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalla organizzazione delle attività previste in convenzione, compresa assicurazione contro i furti di beni comunali e per danneggiamenti a persone e cose e versare i relativi premi nei termini dovuti, anche se ratealmente, per l'intera durata della convenzione.

I massimali dovranno essere adeguati alle necessità e, relativamente alla copertura dei rischi di furto e danneggiamento a cose di proprietà del Comune di Rosate, concordati con l' Amministrazione Comunale. Il gestore, tuttavia, rimane l' unico responsabile dei sinistri e del relativo indennizzo.

Copie di tali polizze dovranno essere depositate agli atti del Comune.

Copia delle quietanze dei premi dovranno essere tempestivamente portate in visione al competente ufficio comunale.

Il Comune di Rosate è esonerato, pertanto, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e cose dipendenti direttamente o indirettamente dall'esercizio degli impianti.

#### ART. 7 - PROVENTI DELLA GESTIONE

La concessionaria è autorizzata ad incassare i proventi derivanti dalle seguenti attività:

- vendita biglietti durante le gare ufficiali nelle quali l'associazione (concessionaria) partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre, etc.) fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della associazione;
- vendita e somministrazione di bevande e alimenti;
- introiti derivanti dall'esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi;
- gestione attività ricreative;

Per dette attività l'associazione dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla vigente normativa.

Per quanto concerne il locale "bar- ristoro", resta a carico della associazione l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia.

#### ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA CONCEDENTE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Rosate tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria dell'impianto che possono essere decise solo dall'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere alla Polisportiva Rosatese, per le annualità di durata della convenzione, la somma di €. 18.650,00= + Iva 22% quale corrispettivo per le prestazioni di servizio assunte dalla medesima per la gestione del Centro calcistico "Lino de Amici" nel modo ed entro le date di seguito specificate:

- o 50 % entro il 31 maggio;
- 50 % entro il 15 ottobre a seguito di presentazione della relazione sull'attività sportiva svolta e del rendiconto economico di gestione (Entrate ed Uscite) del Centro Sportivo nell'anno solare precedente.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in seguito a presentazione di idonea fattura fiscale emessa dall'Associazione.

#### ART. 9 - DOTAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE

Gli arredi e le attrezzature esistenti nel Centro Calcistico, dovranno essere utilizzati con cura e diligenza. Ogni arredo e attrezzatura acquistasti successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione dovranno essere inventariati dal competente Ufficio Comunale, aggiornando l'ultimo inventario.

La concessionaria potrà eventualmente aggiungere, a proprie spese e cura, ulteriori arredi i quali rimarranno di proprietà della medesima. In ogni caso è fatto divieto alla Concessionaria di inserire arredi ed attrezzature non conformi all'attività del Centro Calcistico.

#### ART. 10 - CONTROLLI

L'andamento di uso in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Comune di Rosate tramite i preposti uffici nei modi e tempi che riterrà opportuno.

# ART. 11 - CONTROLLI SULLA GESTIONE IMPIANTISTICA

L'amministrazione Comunale potrà controllare in ogni momento, mediante propri incaricati dell'Ufficio tecnico, la corretta gestione degli impianti di cui all'art. 3 .

Le prescrizioni indicate degli incaricati comunali, che abbiano a loro insindacabile giudizio carattere d'urgenza, dovranno essere immediatamente eseguite. La concessionaria potrà contestare con motivazione e per iscritto, entro i successivi 15 giorni le prescrizioni eseguite qualora non le ritenga accettabili rispetto ai doveri incombenti per convenzione e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

#### ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto alla associazione di cedere, o subconcedere, in tutto o in parte, la gestione delle attività del Centro Calcistico senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di risoluzione della convenzione e rifusione dei danni.

# ART. 13 - REVISIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione andrà rivista ed integrata a seguito di lavori di ampliamento, ristrutturazione o rimodernamento che comportino significativi cambiamenti del Centro Calcistico oggetto della presente Convenzione.

# ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente convenzione, fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora l'associazione o i suoi volontari pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- qualora si verifichi lo scioglimento della associazione o comunque si verifichino sostanziali
  modifiche nella struttura della stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base
  del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- qualora l'associazione si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- qualora l'associazione non accetti la revisione e le integrazioni di cui al precedente art. 11

Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.5
- in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 6

Letto, confe	ermato e sottoscritto.
Rosate, li	

POLISPORTIVA ROSATESE II Presidente Sig. Meroni Carlo IL COMUNE DI ROSATE Il Resp. di Settore n. 3 Annalisa Fiori